

Ridotte le sanzioni relative alle nuove comunicazioni trimestrali

In data 24 novembre 2016 si è concluso l'iter di conversione in legge del decreto fiscale DI 193/2016. Il documento ha subito una serie di modifiche rispetto al testo originario. Più in particolare, in materia di abolizione dello spesometro ed introduzione delle due nuove comunicazioni ai fini fiscali:

- comunicazione trimestrale delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni;
- comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA

è stato precisato che la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. Pertanto, le operazioni relative **al primo trimestre saranno da comunicare entro il 31 maggio** (ultimo giorno del secondo mese successivo), **quelle del secondo entro il 16 settembre, quelle del terzo entro il 30 novembre** (ultimo giorno del secondo mese successivo) **ed infine quelle del quarto trimestre entro l'ultimo giorno del mese di febbraio (28 o 29).**

È stato ribadito che **solo per il 2017** (primo anno di applicazione delle nuove disposizioni) le **comunicazioni relative ai primi due trimestri sono sostituite da una comunicazione semestrale da trasmettere entro il 25 luglio 2017.** Sono state ridotte le sanzioni per le violazioni connesse a tali comunicazioni. La sanzione amministrativa per l'omessa o errata

trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è pari a 2 euro per fattura (fino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre). Precedentemente, la sanzione era pari a 25 euro per fattura. La sanzione è stata ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500 al trimestre, se la trasmissione o la trasmissione corretta è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza. La sanzione amministrativa per l'omessa o errata trasmissione delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione o la trasmissione corretta è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita. Va tuttavia rilevato che l'Agazia delle Entrate in un recente incontro ha assicurato la non applicazione di sanzioni, come era per il vecchio spesometro, nel caso di comunicazione di dati inesatti.

L'obiettivo principale dei provvedimenti è quello di consentire una riscossione anticipata nei confronti degli omissi versamenti dell'IVA.

Si informa che a partire dal 2017 sono soppressi: la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione\ noleggio; i modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute; la comunicazione black list (soppresse già quelle relative al periodo 2016); le comunicazioni all'Agazia delle Entrate degli acquisti senza iva da operatori aventi sede a San Marino.

Trasmissione corrispettivi distributori automatici: novità fiscali

Il decreto legge 193/2016 convertito dal Senato oltre ad introdurre novità in materia di spesometro, affronta anche la novità relativa alla trasmissione dei corrispettivi per i distributori automatici.

A partire dal 1° aprile 2017 (termine differito in sede di conversione) scatta l'obbligo della memorizzazione elettronica e dell'**invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici**. La stessa disposizione riserva alla Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, di stabilire termini differiti in relazione alle caratteristiche dei distributori automatici per l'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi.

COSA PREVEDE LA NORMA

Con un Decreto Legislativo del 2015 viene stabilito che dal 1° gennaio 2017 **tutti i titolari** di partita IVA che effettuano operazioni tramite distributori automatici dotati di memorizzazione elettronica **sono obbligati alla trasmissione telematica dei**

dati dei corrispettivi per tutte le cessioni di beni e prestazioni servizi effettuate mediante tali vending machine. Con un successivo provvedimento del 30 giugno 2016, **l'Agenzia delle Entrate ha definito le informazioni da trasmettere e le modalità per farlo**.

A CHI INTERESSA LA NORMA

La disposizione interessa **tutti i soggetti che effettuano la vendita di beni e prestazioni di servizi attraverso macchine quali, ad esempio, distributori automatici di alimenti e bevande** ma anche **lavanderie a gettone o autolavaggi automatici**.

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI: UN'AREA DEDICATA.

In particolare, L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il dettaglio delle specifiche tecniche ed una area dedicata contenente i servizi **per censire online i propri distributori** ed **ottenere certificati** per "sigillare elettronicamente" il file XML con cui trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dagli apparecchi nella fase di erogazione dei prodotti. **I dati verranno "sigillati" elettronicamente e trasmessi** online, su canale sicuro, all'Agenzia delle Entrate **mediante i dispositivi mobili con cui i gestori rilevano gli incassi** registrati dal distributore

MANCATA TRASMISSIONE: LE SANZIONI.

La mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali comporterà una **sanzione pari 100% dell'imposta corrispondente** all'importo non documentato.

Si informano i sigg. Clienti che gli uffici saranno chiusi

nelle giornate del 23 e 30 dicembre

Servizi Imprese Udine

Augura un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo